Comune di Fossalta di Portogruaro

Città Metropolitana di Venezia

Piazza Risorgimento 9 – 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)
Tel. 0421/249511 fax 0421/249579 www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

Segreteria, Demografici, Attività Produttive, SUAP, Servizi Sociali

BANDO DI CONCORSO ANNO 2026
PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
(Legge Regionale del Veneto 3.11.2017, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni)

A PARTIRE DAL 4 NOVEMBRE 2026
CON SCADENZA ALLE ORE 12:00 DEL GIORNO 4 DICEMBRE 2026

Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice il presente bando di concorso per l'anno **2026** per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che si renderanno disponibili o saranno ultimati nel Comune, nel periodo di efficacia della graduatoria, escluse eventuali riserve di alloggi disposte ai sensi della Legge Regionale 3 novembre 2017, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni.
Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone la massima pubblicità, a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.
Coloro i quali hanno già presentato istanza con il bando precedente sono tenuti a ripresentare la domanda nei termini e con le modalità previste dal presente bando.

1. Requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 25 della LR Veneto n. 39/2017)
La partecipazione al bando di concorso è consentita per un unico ambito territoriale a:
a) cittadini italiani;
b) cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri";
c) titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo";
d) titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 "Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione a cittadini di Paesi terzi o apolidi della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta";
e) stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero".

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) residenza anagrafica nel Veneto alla data di presentazione della domanda (*modifica a seguito di sentenza della Corte Costituzionale n. 67/2024 e dalla Legge Regionale n. 18 del 15.09.2026);*
b) non essere stati condannati per il reato di "Invasione di terreni o edifici "di cui all'articolo 633 del codice penale, nei precedenti cinque anni;
c) non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all'estero. A tal fine non si considerano la proprietà o altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale in cui risiedono i figli, se quest'ultima è stata assegnata al coniuge in sede di separazione o divorzio o comunque non è in disponibilità del soggetto richiedente, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n.76 "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze";
d) non essere stati assegnatari in proprietà immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l'alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell'assegnatario;
e) situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall'ISEE-ERP del valore non superiore ad € 22.990,00 (*aggiornato con Decreto del Direttore dell'Unità Organizzativa Edilizia n. 11917 del 16.03.2026*);
f) non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato, nonché non averne abusivamente mutato la destinazione d'uso *(modificato dalla LR n. 18/2026;*

f bis) non aver adibito l'alloggio ad attività illecite di rilevanza penale accertate con sentenza passata in giudicato (*integrato dalla LR n.18/2026*);

f ter) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di ordinanza di convalida di sfratto da un alloggio di edilizia residenziale pubblica e non essere stati oggetto di provvedimenti con i quali si è stati dichiarati detentori di un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo ((*integrato dalla LR n.18/2026*);

f quater) non essere stati oggetto nei precedenti dieci anni di provvedimenti con i quali è stata accertata l'occupazione senza titolo di un alloggio di edilizia residenziale pubblica (*integrato dalla LR n.18/2026*);

f quinquies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di annullamento sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false riferite ai requisiti di cui al presente articolo, nonché alle condizioni di cui all'articolo 28;

f sexies) non essere stati oggetto nei precedenti tre anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a) e b) (*integrato dalla LR n.18/2026*);

f septies) non essere stati oggetto nei precedenti cinque anni di provvedimento di decadenza nei casi di cui all'articolo 32, comma 1, lettere c), g), h), i) e, nel caso di cui alla lettera g), comunque fino a quando tale condizione permanga (*integrato dalla LR n.18/2026*).

I requisiti devono essere posseduti in capo al richiedente, nonché, limitatamente ai requisiti di cui al comma 2, lettere b), c), d), f) anche in capo agli altri componenti il nucleo familiare, sia alla data di presentazione della domanda, che al momento della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione e devono permanere per l'intera durata dello stesso. Il requisito di cui al comma 2), lettera e) deve sussistere alla data della assegnazione dell'alloggio e stipulazione del contratto di locazione con riferimento al valore dell'ISEE-ERP per l'accesso, vigente in tale momento.
Per nucleo familiare, ai sensi dell'art. 26 LR n. 39/2017, si intende la famiglia che occuperà l'alloggio costituita dai coniugi o dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2 della legge 20 maggio 2016, n. 76, o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti e adottivi ed affiliati conviventi. Fanno, altresì, parte del nucleo familiare i conviventi di fatto, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, gli ascendenti, i discendenti e i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima dalla data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Per il cittadino di paese non appartenente all'Unione Europea, sono considerati componenti del nucleo familiare i soggetti per i quali è stato ottenuto il ricongiungimento in conformità alla normativa statale vigente.

2. Condizioni per l'attribuzione dei punteggi (art. 28 della L.R. n. 39/2017)
La graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è formata sulla base dei punteggi definiti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31/07/2018 e attribuiti con riferimento alle seguenti condizioni del nucleo familiare. Detti punteggi sono attribuiti anche sulla base dei dati personali e sensibili ai sensi dell'art. 4, 1° comma D.lgs. 30 giugno 2003 n° 196, e degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo GDPR 2016/679, indispensabili per acquisire il riconoscimento delle condizioni oggettive e soggettive:

Condizioni soggettive

a)	situazione economica disagiata, stabilita sulla base dell'indicatore ISEE-ERP:	
	- indicatore ISEE-ERP da 0,00 a 2.000,00	Punti 5
	- indicatore ISEE-ERP da 2.000,00 a 10.000,00	Punti da 5 a 1
b)	presenza di persone anziane di età:	
	- compresa fra anni 65 e anni 75	Punti da 1 a 3
	- oltre i 75 anni	Punti 3
c)	presenza di persone con disabilità:	
	1. presenza di persone con percentuale di invalidità superiore ai due terzi (*)	Punti 3
	2. presenza di persone portatrici di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92 (*)	Punti 5
	() Le condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) non sono cumulabili.*	
d)	genitore solo con figli a carico:	
	1. per figli minorenni:	
	- da 1 a 3	Punti da 2 a 5
	- oltre i tre figli	Punti 5

	2. per figli maggiorenni	
	- da 1 a 3	Punti da 1 a 3
	- oltre i tre figli	Punti 3
e)	nucleo familiare di nuova formazione costituito da coppie che abbiamo contratto matrimonio e coppie che si trovino nelle condizioni di cui alla L.20 maggio 2016, n. 76, da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando oppure che il matrimonio, l'unione civile o la convivenza avvenga prima dell'assegnazione dell'alloggio:	
	1. senza figli	Punti 3
	2. con figli minori di età inferiore a quattro anni	Punti 7
	3. con figli minori di età superiore a quattro anni	Punti 5
f)	residenza anagrafica o attività lavorativa nel Veneto solamente se associato alla presenza di almeno un'altra e diversa condizione di bisogno di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 8 del Regolamento Regionale 10 Agosto 2018, n. 4 (*così modificato dal R.R. n. 1/2026 in esecuzione della sentenza n. 95/2026 della Corte d'Appello di Venezia*):	
	- da dieci a trenta anni	Punti da 0,3 a 1
	- oltre i trenta anni	Punti 1
g)	emigrati che dichiarino nella domanda di rientrare in Italia per stabilirvi la residenza:	Punti 2
h)	anzianità di collocazione nella graduatoria definitiva negli ultimi dieci anni	Punti da 1 a 5

Condizioni oggettive

a)	condizioni abitative improprie dovute a:	
	1. *dimora procurata a titolo precario dall'assistenza pubblica debitamente certificata dall'ente che ha assegnato la dimora	Punti 10
	2. coabitazione con altro o più nuclei familiari	Punti 1
	3. *presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio	Punti 2
	4. *sovraffollamento, documentato da certificato dell'autorità competente di data non anteriore ad un anno dalla data di pubblicazione del bando: da tre a quattro persone a vano utile (esclusa la cucina se inferiore a mq. 14)	Punti da 2 a 4
	5. *alloggio antigienico	Punti 2
b)	*rilascio di alloggio a seguito di provvedimento esecutivo, non intimato per inadempienza contrattuale fatte salve le cause di morosità incolpevole previste dalla normativa vigente, o altra condizione che renda impossibile l'uso dell'alloggio, debitamente documentate	Punti 12
c)	mancanza di alloggio da almeno un anno	Punti 14
	Ulteriori condizioni stabilite dal Comune, in relazione a fattispecie diverse da quelle previste dall'art. 28, comma 2, della L.R. n. 39/2017 con riferimento a particolari situazioni presenti nel proprio territorio (delibera Giunta Comunale n.145 del 20.10.2026)	
a)	nuclei familiari residenti nel Comune di Fossalta di Portogruaro alla data di pubblicazione del bando:	
	da 10 anni a 15 anni	Punti 2
	da 15 anni e 1 giorno a 20 anni:	Punti 3
	da 20 anni e 1 giorno a 25 anni.	Punti 4
	da 25 anni e 1 giorno a 30 anni.	Punti 5
	oltre i 30 anni.	Punti 8
b)	nucleo familiare composto esclusivamente da soggetti anziani di età superiore ai 65 anni di età per i quali il canone di locazione annuo incida per almeno il 25% dell'Isee del nucleo	Punti 2
c)	nucleo familiare composto da un'unica persona con età superiore a 65 anni di età	Punti 2
d)	nuclei familiari la cui presa in carico ai servizi sociali del Comune di Fossalta di Portogruaro è acclarata con specifica relazione emessa dall'assistente sociale, da cui si evince che la risoluzione del problema abitativo è l'elemento centrale e dirimente di un progetto personalizzato	Punti 8
e)	richiedente vittima di violenza di genere o altra forma di violenza, oggetto di una segnalazione da pubbliche Autorità o dai servizi sociali o dai centri antiviolenza, appositamente documentata	Punti 3

Riserve di alloggi ai sensi degli artt. 30 e 44 della L.R. n. 39/2017 (stabilite con delibera di G.C. n. 145/2026)

a) 10% per far fronte a specifiche e documentate situazioni di emergenza abitativa;
b) 5% a favore di persone che non hanno compiuto 35° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
c) 2% a favore di coppie che abbiano contratto matrimonio/unione civile da non oltre tre anni dalla data di pubblicazione del bando o che contraggano matrimonio/unione civile entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio, fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016, n. 76; nell'ambito di detta riserva è data priorità alle coppie con figli minori a carico, di età non superiore a quattro anni e in ragione del loro numero;
d) 5% a favore di famiglie costituite da un unico genitore con uno o più figli a carico.

3. Modalità per la presentazione delle domande di assegnazione

Le domande potranno essere presentate nelle seguenti modalità:

- **direttamente on-line sul portale della Regione del Veneto https://erp.regione.veneto.it tramite autenticazione SPID (sistema pubblico di identità digitale) oppure CIE (carta d'identità elettronica);**
- **in forma cartacea presso il Comune di Fossalta di Portogruaro durante le giornate di presenza dell'addetto di ATER VENEZIA, previo appuntamento telefonico al n. 0421 249528.**

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 da parte del richiedente e dei requisiti di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 del medesimo articolo da parte dei componenti il suo nucleo familiare, sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Il requisito di cui al comma 2, lettera e) dell'articolo 25 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, deve essere documentato con dichiarazione unica sostitutiva ISEE relativa all'ultima dichiarazione dei redditi di cui all'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2014 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante "Regolamento concernente la revisione e le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".

Documentazione indispensabile per attestare condizioni oggettive e soggettive ai fini dell'attribuzione dei punteggi:

- documentazione attestante le condizioni di antigienicità, sovraffollamento dell'alloggio occupato o la presenza di barriere architettoniche in alloggio occupato da portatori di handicap motorio **(*)**;
- documentazione attestante il matrimonio o dichiarazione d'impegno a contrarre matrimonio per i nubendi fermo restando quanto stabilito dalla legge 20 maggio 2016 n.76;
- documentazione attestante la presenza di portatori di handicap o invalidi nel nucleo familiare rilasciato da parte degli organi competenti **(*)**;
- autocertificazione attestante la condizione di emigrato che dichiara di rientrare in Italia per stabilire la residenza;
- provvedimento esecutivo di rilascio dell'alloggio, non intimato per inadempienza contrattuale **(*)**;
- documentazione attestante la morosità incolpevole causata da riduzione del reddito;
- verbale di conciliazione giudiziaria per l'assegnazione dell'eventuale immobile e l'affidamento dei figli **(*)**;
- ordinanza di sgombero **(*);**
- dichiarazione comprovante lo stato di mancanza di abitazione da almeno un anno, per i richiedenti privi di alloggio (*);
- dichiarazione di dimora procurata a titolo precario, prodotta dall'Ente che fornisce l'alloggio (*).

I documenti contrassegnati con asterisco (*) non possono essere resi mediante autocertificazioni ai sensi del DPR 445/2000, TUTTI GLI ALTRI DOCUMENTI POTRANNO ESSERE REDATTI SOTTO FORMA DI AUTOCERTIFICAZIONE.

Per le dichiarazioni di alloggio sovraffollato, antigienico, con presenza di barriere architettoniche, gli interessati potranno presentare istanza di sopralluogo all'Azienda ULSS – Servizio di Igiene Pubblica – per il rilascio della certificazione.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- **marca da bollo da € 16,00;**
- **codice fiscale;**
- **documento di identità in corso di validità del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare;**
- **ISEE ordinario in corso di validità, privo di omissioni o difformità;**
- **titolo di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del richiedente e di tutti i componenti del nucleo familiare (solo se provenienti da paesi extra Unione Europea);**
- **per i titolari di permesso di soggiorno biennale: dichiarazione del datore di lavoro comprovante l'attività lavorativa in corso o, per il lavoratore autonomo, attestazione possesso P. IVA attiva;**
- **autodichiarazione stato di famiglia e residenza storica in Veneto e/o di attività lavorativa in Veneto completa e dettagliata indicante i periodi di residenza in altri Comuni del Veneto;**
- **delega al caricamento della domanda nella piattaforma ERP regionale;**

- **per i proprietari di immobili:**
 - **provvedimento comunale in caso di inagibilità;**
 - **planimetria catastale in caso di inadeguatezza della superficie, che sarà valutata ai sensi del regolamento regionale n. 4/2018, art. 10;**
 - **provvedimento giudiziario di assegnazione se l'alloggio di proprietà è assegnato al coniuge;**
 - **documentazione attestante l'indisponibilità dell'immobile in caso di pignoramento/asta.**

La domanda, qualora presentata in forma cartacea, dovrà essere sottoscritta dall'interessato direttamente in presenza del dipendente addetto.

4. Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente bando e cioè entro il giorno 4 dicembre 2026 ore 12:00.

5. Istruttoria della domanda e formazione della graduatoria (art. 9 R.R. n. 4/2018)

Il Comune che ha indetto il bando, o l'ATER, qualora delegata, procede all'istruttoria delle domande e alla formazione della graduatoria provvisoria, entro centoventi giorni dalla scadenza del bando. Detto termine è prorogato di ulteriori sessanta giorni, per i Comuni ad alta tensione abitativa, per le Ater qualora delegate da un numero superiore a 5 Comuni, oppure qualora a seguito del bando, pervenga un numero di domande superiore a 300.

A parità di punteggio le domande sono collocate in ordine crescente in relazione alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente. In caso di ulteriore parità l'ordine sarà stabilito sulla base della data di presentazione della domanda.

In caso di eventuali anomalie riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente, si fa riferimento a quanto stabilito dall'articolo 27, comma 4, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39 e dall'articolo 7, comma 1, lett. c) del Regolamento approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018.

Nella graduatoria sono indicate anche le domande dichiarate inammissibili con le relative motivazioni. Entro dieci giorni dall'approvazione, la graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito, è pubblicata per trenta giorni nelle forme già descritte per la pubblicazione del bando.

Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, presso l'ATER nella quale è istituita.

La Commissione Alloggi di cui all'articolo 33 della legge regionale 3 novembre 2017, n.39, decide i ricorsi pervenuti entro e non oltre sessanta giorni dal loro ricevimento e trasmette le risultanze al Comune o all'ATER, qualora delegata, entro quindici giorni dalla loro determinazione.

La graduatoria definitiva, redatta tenendo conto dei ricorsi decisi, dovrà essere approvata entro quindici giorni dal ricevimento delle decisioni della Commissione Alloggi.

La graduatoria definitiva, è pubblicata con le stesse modalità previste per la graduatoria provvisoria.

6. Modalità di assegnazione degli alloggi (art. 10 R.R. n. 4/2018)

L'assegnazione in locazione degli alloggi, agli aventi diritto, è disposta dall'Ente proprietario o delegato, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti ai sensi dell'articolo 25, comma 3, della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39.

L'assegnazione è effettuata mediante la procedura informatica di cui all'articolo 24, comma 6, della predetta legge, sulla base degli abbinamenti tra i richiedenti inseriti in graduatoria e gli alloggi disponibili, tenuto conto della composizione dei nuclei familiari e delle caratteristiche delle unità abitative da assegnare nel rispetto dei seguenti parametri: da mq. 28 a mq. 45 per una persona (max n.1 camera); da mq. 45,01 a mq. 65 per due persone (max n.2 camere); da mq. 65,01 a mq. 75 per tre persone (max n.2 camere); da mq. 75,01 a mq. 80 per quattro persone (max n.3 camere); da mq. 80,01 a mq. 95 per cinque persone (max n.3 camere); oltre i 95 mq. per sei o più persone (4 o più camere). Possono comunque essere effettuate assegnazioni in deroga, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'art. 49 della legge regionale 3 novembre 2017, n. 39, approvato con D.G.R. n. 1119 del 31 luglio 2018, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e della tipologia dell'alloggio proposto, per adottare valide soluzioni, ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e nei casi di presenza di disabili gravi.

7. Modalità per la determinazione dei canoni di locazione (art. 7 R.R. n. 4/2018)

Il canone degli alloggi viene determinato e applicato ai sensi dell'art. 7 del regolamento regionale n. 4/2018 approvato con DGR n. 1119 del 31.07.2018 e secondo le ulteriori specifiche di cui alla D.G.R. n. 272 dell'8 agosto 2019.

Il contratto di locazione ha durata di 5 anni ed è rinnovato ad ogni scadenza per uguale periodo secondo le condizioni previste all'art. 34 della LR n. 39/2017 e s.m.i.

8. Pubblicità del bando e delle graduatorie.

Il Comune provvede alla pubblicazione del presente bando, dandone massima pubblicità a livello regionale, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge in materia di trasparenza e pubblicità.

Il bando, completo di ogni dettaglio, sarà quindi pubblicato e potrà essere consultato ai seguenti riferimenti:

- sito istituzionale del Comune di Fossalta di Portogruaro: www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it;
- sito di Ater Venezia: www.atervenezia.it – sezione bandi ERP;
- portale regionale ERP: https://erp.regione.veneto.it – sezione bandi ERP.

La pubblicazione della graduatoria provvisoria e definitiva, i punteggi attribuiti e i motivi di esclusione saranno pubblicati all'albo pretorio on line del Comune di Fossalta di Portogruaro e costituisce notifica agli interessati, ai sensi della Legge n. 69/2009, art. 32, comma 1.

9. Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. n. 196/20003 così modificato dal D.Lgs. n. 101/2018.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196), il titolare del trattamento, informa gli aspiranti al presente bando che:

- il titolare del trattamento è il Comune di Fossalta di Portogruaro, con sede in Piazza Risorgimento 9 - 30025 Fossalta di Portogruaro (VE), indirizzo pec: **protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it** nella persona del legale rappresentante;
- i dati di contatto del DPO sono: avv. Paolo Vicenzotto - indirizzo di posta elettronica certificata: **protocol.comune.fossaltadiportogruaro.ve@pecveneto.it**.

Finalità del trattamento: i dati personali vengono trattati per consentire la gestione delle domande e delle graduatorie oggetto del presente bando.

Base giuridica del trattamento: il trattamento è necessario per consentire l'istruttoria delle domande, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs 30/04/2001, n. 165. Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati saranno trattati dal personale del Comune di Fossalta di Portogruaro che cura le attività relative alla gestione delle domande. Periodo di conservazione dei dati: i dati personali saranno conservati per il periodo di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l'Ente sia soggetto ad obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione nel pubblico interesse. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli art. 89 del GDPR e 110 bis del D. Lgs n. 196/2003.

Data ……

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI SOCIALI

dott.ssa Filomena Dragonetti

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)